

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 74 del 19/02/2024**Struttura proponente:** AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE,
FORMAZIONE, AFFARI GENERALI**Proposta n. 377 del 19/02/2024****CODICE CRAM:** DG.008.**Ob. Funz.:****CIG:****CUP:****Oggetto:** Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente – indizione RDO MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. 36/2023 ed approvazione elenco imprese da invitare.**ATTO CON SCRITTURE CONTABILI****NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 19/02/2024

Firma Roberta Mogliani

Responsabile P.O.

Data 19/02/2024

Firma Roberta Mogliani

Responsabile del procedimento

Data 19/02/2024

Firma Patrizia Bergo

Dirigente di AREA

Data 19/02/2024

Firma Patrizia Bergo

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente – indizione RDO MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. 36/2023 ed approvazione elenco imprese da invitare.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTI il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) e l'art. 41 i quali stabiliscono fra gli obblighi del Datore di Lavoro quello di nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

CONSIDERATO che il D.lgs 81/2008, e ss.mm.ii. contempla la figura del medico competente per la partecipazione alla programmazione di tutte le attività di tutela e sicurezza, nonché per tutto quanto attiene alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

TENUTO CONTO della scadenza dell'attuale contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente, Rep. 77 del 29/12/2021, sottoscritto con la società CAN.BI.AS. s.r.l., al 31 marzo 2024;

CONSIDERATO che con email del 18/04/2023 è stata richiesta al RTI Sintesi s.p.a., affidataria della convenzione Consip Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 lotto 6 a cui Arsial ha aderito in data 12/05/2022 con Determinazione del Direttore Generale n. 367/RE per servizi a catalogo relativi alla sicurezza (RSPP, DVR, DUVRI, PDE, CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI), una quotazione del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente da integrare all'attuale ordinativo di fornitura stipulato con il medesimo;

PRESO ATTO che la Convenzione risulta esaurita rispetto al massimale previsto per il lotto di riferimento e che al momento non risulta attiva alcuna altra Convenzione riferita al servizio di cui trattasi;

VISTO il preventivo richiesto alla società Sintesi S.P.A. in data 16/11/2023 prot. Arsial 12164;

CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla società Sintesi S.p.a, prot. ricezione Arsial n. 12566 del 25/11/2023 risulta notevolmente superiore ai costi attualmente sostenuti per tale servizio;

VISTO il preventivo richiesto alla società Archè Soc. coop. a r.l. in data 23/11/2023 prot. Arsial 12599;

CONSIDERATO che anche il preventivo presentato dalla società Archè Soc. coop. a r.l., prot. ricezione Arsial n. 12982 del 30/11/2023 risulta notevolmente superiore ai costi attualmente sostenuti per tale servizio;

VISTO il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (G.U. 31-3-2023, n. 77), ed in particolare:

➤ L'art. 50, comma 1, lett. b) ai sensi del quale, "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

➤ L'art. 17, comma 2, ai sensi del quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale";

➤ L'art. 49, commi 1 e 6 ai sensi dei quali "1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. (...) . E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

VISTO l'allegato I. 1 art. 3 lett. d) al D.lgs 36/2023 ai sensi del quale l'affidamento diretto è "L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a e b) del codice e dei requisiti generali speciali previsti dal codice".

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 25 e 26 del D.lgs. 36/2023 per tutti gli affidamenti sopra e sotto soglia a partire dal primo gennaio 2024 devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole Tecniche Agid e dallo schema operativo;

VISTO l'art. 62, comma 1, del Dlgs 36/2023 il quale prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le Amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sussistono convenzioni Consip attive relative al servizio di cui trattasi;

VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 che ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il MePA di Consip);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 970/RE del 29/12/2023 con la quale è stato approvato un avviso pubblico per manifestazione di interesse per invito a procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 da svolgersi in modalità telematica mediante uso di piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che in data 11/01/2024 si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di Arisial dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse alla procedura di cui alla Determinazione 970/2023, indicando il 26/01/2024 ore 12 quale termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione;

DATO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 10 istanze da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura;

CONSIDERATO che al fine di dare corso alla procedura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 970/RE del 29/12/2023 è stato acquisito il CIG. Z553DDE25A, che ai sensi della normativa vigente risulta eliminato in via automatica in quanto l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data successiva al 31/12/2023;

DATO ATTO che si procederà alla nuova acquisizione del CIG direttamente in fase di indizione di RDO su piattaforma Mepa di Consip;

RITENUTO, pertanto, opportuno, inoltrare una richiesta di offerta, RDO, ai n. 10 operatori economici che hanno presentato richiesta di invito alla procedura per il servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente mediante piattaforma MePA di Consip;

SU PROPOSTA dell'Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di Medico Competente per gli anni 2024/2025 mediante RDO su piattaforma MEPA di Consip, ai sottoelencati operatori economici che hanno fatto richiesta:

- (omissis)

DI APPROVARE la seguente documentazione:

- disciplinare di gara (Allegato A);
- Protocollo Sanitario Arisial (Allegato B);
- Modello offerta economica (Allegato C);

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO:

- che la gara si svolgerà in modalità interamente telematica previo utilizzo della piattaforma MEPA di Consip;
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, sull'importo a base di gara;
- che il servizio avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- che si procederà alla nuova acquisizione del CIG direttamente in fase di indizione di RDO su piattaforma Mepa di Consip;

DI DEMANDARE al dirigente dell'Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali, tutti gli atti gestionali tesi a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	23				x		x	

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) di Arisial e la nomina del Medico Competente previsti dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress-lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.
3. Sono altresì comprese le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151.
4. Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'offerta.

Art. 2 – Durata del servizio

La durata è fissata in 24 mesi (mesi ventiquattro), a decorrere dalla data di comunicazione di inizio del servizio a seguito di aggiudicazione.

Art. 3 – Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo del servizio sarà quello risultante dall'offerta presentata.

2. L'importo a base d'offerta per tutti gli adempimenti del presente Disciplinare è fissato in complessivi € 14.500,00 annui per un totale di € 29.000,00, IVA compresa; Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Per quanto riguarda l'offerta economica, oltre ad indicare il ribasso d'asta si chiede di allegare un dettaglio degli importi rispettivamente riferiti al Medico Competente e ai singoli accertamenti.

Art. 4 – Compiti del Medico Competente

1. Il Medico Competente nominato, per tutto il periodo di durata dell'incarico, avrà l'obbligo di svolgere tutte le incombenze ascritte a tale figura professionale dal D.Lgs. 81/2008 in favore del personale dipendente di Arsial e fornire la consulenza necessaria alla materia specifica d'incarico nei confronti dell'Agenzia medesima.

2. In particolare, il Medico Competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, a richiesta, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa emergente dalla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

k) inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.

Art. 5 – Sorveglianza sanitaria

1. L'aggiudicatario dovrà puntualmente redigere ed eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi di Arsial, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata dai dipendenti.

2. Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere gestito dal Medico Competente, tenendo conto anche delle risultanze dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e delle riunioni con il servizio prevenzione e protezione aziendale, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

3. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica su richiesta del datore di lavoro, anche con riferimento alla tutela della maternità;
- e) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- f) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

4. Le visite mediche di cui al precedente comma comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sopra indicate con lettere a), b), e) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato anche in corso di esecuzione, laddove necessario, informando preventivamente il Dirigente delle Risorse Umane, o suo delegato.

6. In caso di particolari necessità di approfondimento, che il Medico competente riterrà necessari in relazione a rischi specifici della mansione, potranno essere effettuati ulteriori esami clinico-strumentali di controllo, esami clinici e biologici nonché indagini diagnostiche. Tali casi straordinari, il cui costo sarà a carico dell'Ente, dovranno essere preventivamente concordati con la direzione del Personale al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria e definire gli atti necessari per l'affidamento dello specifico incarico.

Art. 6 – Luogo di esecuzione

Le visite mediche, gli accertamenti sanitari specialistici e gli esami medici dovranno svolgersi presso la sala medica appositamente attrezzata presso la sede centrale di Arsial e comunque nei locali delle sedi periferiche di Arsial a tale scopo adibiti, in modo che sia facilmente raggiungibile dai dipendenti anche a piedi. La sede individuata dovrà prevedere anche uno spazio adeguato per i dipendenti in attesa, con garanzia di riservatezza della persona sottoposta a visita / esame.

Art. 7 – Svolgimento delle prestazioni e attività correlate

1. La programmazione delle visite, stabilita dal medico competente, sarà concordata con l'Area Risorse Umane di Arsial, tenendo conto delle esigenze dei servizi e del numero di controlli sanitari annuali. Si ritiene comunque necessario che le date delle visite periodiche vengano proposte con un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi, per consentire al Servizio Personale la predisposizione delle convocazioni ai dipendenti da visitare.

2. Al fine di consentire la programmazione delle visite, l'Area Risorse Umane fornirà all'aggiudicatario periodicamente, o a richiesta, gli aggiornamenti della dotazione organica, in termini di cessazioni e nuove assunzioni di personale, nonché la modifica delle mansioni.

3. L'aggiudicatario provvederà direttamente alla notifica dei referti sanitari a ciascun dipendente, entro 5 giorni lavorativi dalla visita medica ovvero dalla richiesta di parere. Copia del referto riportante il giudizio d'idoneità/inidoneità al servizio, con relative eventuali limitazioni/raccomandazioni, sarà trasmesso all'Area Risorse Umane.

4. Nei casi di particolare urgenza (fra cui, a titolo meramente esemplificativo: ripresa del servizio dopo oltre 60 giorni di malattia, gravidanza, aggravamento patologie, nuove assunzioni, ecc.) il Medico è tenuto a svolgere le relative prestazioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta avanzata dal dall'Area Risorse Umane ovvero dal Dirigente delle Risorse Umane di Arsial.

5. l'Area Risorse Umane fornirà all'aggiudicatario tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio, in particolare, l'elenco dei dipendenti suddivisi per mansioni ed assegnazione ai Servizi.

Art. 8 – Il Medico competente: titoli e requisiti

1. Il Medico competente incaricato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, da specificare ed autocertificare:

a) Requisiti personali:

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini stranieri);

4. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto per aver presentato documenti falsi o viziati di invalidità non sanabili, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
5. non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che comportano l'applicazione di misure di prevenzione;
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
8. non aver riportato sanzioni disciplinari e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso che risultino dal certificato di iscrizione all'albo dei medici;
9. non essere dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, c.3 Dlgs 81/2008) né essere in situazione di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in questione ai sensi di legge.

b) Requisiti professionali:

1. possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione;
 2. iscrizione all'Ordine dei Medici;
 3. possesso di almeno uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, c.1, del D.lgs. 81/06, ovvero:
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991;
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
 4. iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (pubblicato sul sito ministeriale <http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>) con partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) previsto dal Dlgs 229/1999 e conseguimento dei crediti previsti dall'art. 38, comma 3 Dlgs 81/2008.
2. Le categorie di requisiti dovranno essere posseduti sino al completamento dell'incarico, pena il recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – Tempi di esecuzione

Tutte le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite su base annua, nel tempo massimo della durata dell'appalto e concordate con gli uffici Arisial competenti (Responsabile servizio prevenzione e protezione e Area Risorse Umane).

Art. 10 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del DURC regolare, con cadenza trimestrale nei termini di legge a presentazione di regolare fattura, cui dovrà essere allegato un report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali,

sopralluoghi etc.) nel periodo di riferimento. Il suddetto report allegato alla fattura non costituisce prestazione professionale soggetta a pagamento.

2. Il piano sanitario deve essere completato, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con emissione della fattura entro tale data.

3. Nel caso in cui, in relazione al momento di aggiudicazione del contratto, il servizio venga effettuato per una frazione d'anno, nel mese di dicembre potrà essere emessa la fattura, il cui corrispettivo sarà calcolato in rapporto al periodo della prestazione (importo annuale /12 x mesi prestazione) a condizione che il piano sanitario sia completato per almeno i due terzi. La programmazione delle visite non effettuate dovrà essere conclusa entro il primo trimestre dell'anno successivo.

4. I pagamenti avverranno secondo la vigente normativa relativa agli enti pubblici (fattura elettronica L. 244 del 24.12.2007 art. 1 commi 209-214 e s.m.e.i.).

Art. 11 – Obblighi e penalità

1. In caso di grave inadempimento dei compiti previsti (per tale intendendosi anche il ritardo nell'adempimento, classificato come all'ultimo comma del presente articolo), e comunque nel caso di reiterata (per tale intendendosi la seconda lettera di contestazione e messa in mora) inottemperanza agli obblighi contrattuali, formalizzata e comunicata dall'Amministrazione con lettera raccomandata o PEC, Arsial avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà altresì il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare, senza che l'affidatario possa niente pretendere o eccepire.

2. Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare, ovvero rispetto al calendario del piano sanitario definito, ovvero di inerzia nella definizione del calendario, dovrà essere data formale giustificazione.

Non sarà tollerato alcun ritardo superiore a 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore o al medico, sarà applicata una penale di € 100,00, che sarà scontata, anzitutto, dai pagamenti successivi.

Art. 12 – Personale e attrezzature impiegati

Il personale e le attrezzature che saranno impiegati per l'esecuzione delle prestazioni dovranno essere in regola con la vigente normativa, sollevando Arsial da ogni responsabilità.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. I dati dovranno essere trattati da Arsial e dall'affidatario in osservanza del Regolamento UE 679/2016. La società ed il professionista Medico competente incaricato hanno l'obbligo di mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardanti Arsial e i suoi dipendenti, di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

2. Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente procedura di gara: è ARSIAL, con sede in via Rodolfo Lanciani n. 38 00162 Roma, pec: arsial@pec.arsialpec.it, email: strutturareferenteprivacy@arsial.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali (o DPO) è Management anda consulting SpA con sede in via Vespasiano n. 12, 00192 Roma, email: privacy@mandc.it, pec: mandc-spa@pec.it .

Il punto di contatto per il Responsabile della protezione dei dati è: dott. Luca Petrucci.

Art. 14 – Cessione del contratto

È vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte le prestazioni del servizio oggetto del contratto, a pena di risoluzione dell'affidamento stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è ammesso, nei limiti e nelle modalità consentiti dalla legge, per gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche e visite specialistiche.

Art. 16 – Controversie

Le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente disciplinare non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di ROMA.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.

ALLEGATO B

PROTOCOLLO SANITARIO PERSONALE ARSIAL

Il protocollo sanitario posto in essere per il personale dell'ARSIAL, identifica tre gruppi omogenei:

- 1) Amministrativi (personale adibito a mansioni d'ufficio con uso costante e continuato di apparecchiature munite di un VDT per più di 20 ore settimanali) – (Quantificazione per n. 122 unità)
 - Visita di medicina del lavoro con esame generale, a periodicità biennale o quinquennale, in funzione dell'età anagrafica, maggiore o minore di anni 50, e di eventuali prescrizioni, ponendo particolare attenzione agli apparati osteo-articolare e visivo.
 - Per tale ultimo apparato verrà effettuato, da parte di specialista, videat oculistico comprensivo di acuità visiva naturale e corretta, visione cromatica, visione binoculare, senso stereoscopico, tono oculare e F.O..

- 2) Operai agricoli stagionali- (Quantificazione per n. 11 unità)
 - Visita annuale medicina del lavoro con valutazione morfofunzionale del rachide ed esame della cute esposta
 - Verifica del livello di copertura antitetanica ed eventuale vaccinazione
 - Elettrocardiogramma (quinquennale)
 - Spirometria (biennale)
 - Audiometria (biennale/triennale)
 - Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, GGT, creatinina, colinerastasi serica (biennale) esame urine

- 3) Protocollo sanitario Trattorista/conducente di mezzi agricoli stagionale/autisti – (Quantificazione per n. 21 unità)
 -
 - Visita di medicina del lavoro con valutazione morfo-funzionale del rachide biennale
 - Verifica del livello di copertura antitetanica ed eventuale vaccinazione
 - Elettrocardiogramma (quinquennale)
 - Spirometria (biennale)
 - Audiometria (biennale/triennale)4accertamento uso sostanze d'abuso (solo nei casi previsti dalla legge ovvero movimentazione terra merci)
 - Esami ematochimici (esame emocromocitometrica con formula, transferrina CDT, glicemia, AST, ALT, GGT, creatinina, proteine totali ed elettroforesi proteica) ed esame chimico fisico delle urine (biennale)

ACCERTAMENTI ED ESAMI DIAGNOSTICI:

art. 5 disciplinare “sorveglianza sanitaria” comma 6:

“In caso di particolari necessità di approfondimento, che il Medico competente riterrà necessari in relazione a rischi specifici della mansione, potranno essere effettuati ulteriori esami clinico-strumentali di controllo, esami clinici e biologici nonché indagini diagnostiche. Tali casi straordinari, il cui costo sarà a carico dell’Ente, dovranno essere preventivamente concordati con la direzione del Personale al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria e definire gli atti necessari per l’affidamento dello specifico incarico”.

Si precisa che gli accertamenti diagnostici, richiesti dal medico competente sono esclusi dal presente servizio e sono a carico dell’Agenzia.

PRESENZA SPAZIO PER IL MEDICO PRESSO LA SEDE ARSIAL: presso la sede centrale di via Rodolfo Lanciani 38 a Roma è presente una sala medica adibita al servizio in oggetto. Nelle sedi periferiche viene autorizzato l’utilizzo di una sala o di un locale all’occorrenza.

PRESENZA IN SEDE DEL MEDICO COMPETENTE: almeno una volta a settimana.

SPESE PER I TRASFERIMENTI E/SOPRALLUOGHI: le spese per i trasferimenti ed i sopralluoghi presso le sedi periferiche e le aziende di ArsiAl sono a totale carico dell’affidatario del servizio.

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente.

CIG:

Il sottoscritto _____

Nato (luogo e data di nascita): _____

Residente in: Via/P.zza _____

Comune _____ Prov. _____

Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratore speciale/generale) _____

con sede in: Via/P.zza _____

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Partecipante alla presente gara d'appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):

IMPRESA SINGOLA

CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) di un'associazione temporanea di imprese - di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile - di un GEIE di tipo orizzontale - verticale - misto;

mandante (con quota minoritaria) di un'associazione temporanea di imprese - di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile - di un GEIE di tipo orizzontale - verticale - misto [unitamente all'impresa

.....
con sede in

che partecipa alla gara di cui all'oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria).

OFFRE

per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente così come definiti nel Disciplinare e nei documenti di gara, il seguente prezzo per la durata contrattuale di 24 mesi

RIBASSO % OFFERTO su importo a base d'asta € 29.000,00	OFFERTA (EURO ESPRESSO IN CIFRE) PER LA DURATA DI 24 MESI	DETTAGLIO COSTO MEDICO COMPETENTE PER LA DURATA DI 24 MESI	DETTAGLIO COSTO ACCERTAMENTI SANITARI COMPENSIVI DI I.V.A. PER LA DURATA DI 24 MESI

La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa

Lì

Firma

N.B.

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.